

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-47 del 08/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CALENDASCO, ZONA INDUSTRIALE PONTE TREBBIA, VIA TREBBIA N. 29, RICHIESTA DALLA DITTA "PETROL RACCORD SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI RACCORDI IN ACCIAIO".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-50 del 08/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CALENDASCO, ZONA INDUSTRIALE PONTE TREBBIA, VIA TREBBIA N. 29, RICHIESTA DALLA DITTA "PETROL RACCORD SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI RACCORDI IN ACCIAIO".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. Det-amb 77 del 08/01/2020, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rettificata con Determinazione Dirigenziale Det-amb n. 387 del 27/01/2020 e rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1282 del 15/02/2020, a favore della ditta "PETROL RACCORD SPA", C.F. 00256800335, per l'attività di "produzione di raccordi in acciaio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Zona Industriale Ponte Trebbia, Via Trebbia n. 29 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi (S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, S2 di acque industriali in pubblica fognatura ed S3 di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale);
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la Determinazione Dirigenziale n. Det-amb 3157 del 22/06/2021 con cui è stata adottata la modifica non sostanziale, per la sola matrice "emissioni in atmosfera", della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale D.D. Det-amb n. 77/2020, (rettificata con D.D. Det-amb n. 387 del 27/01/2020), rilasciata dal Suap del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 6274 del 26/07/2021, acquisito al prot. ARPAE n. 116486 in pari data;
- la Determinazione Dirigenziale n. Det-amb 6582 del 14/12/2023 con cui è stata adottata la voltura della sopra citata Autorizzazione Unica Ambientale n. 77 del 08/01/2020, (come successivamente aggiornata), in favore della ditta "PETROL RACCORD SRL" (C.F. 00256800335 - sede legale in Calendasco (PC), Zona Industriale Ponte Trebbia, Via Trebbia);

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Calendasco con prot. n. 12420 del 11/11/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 200258 in pari data – pratica Sinadoc 35465/2025 - dal procuratore della ditta "PETROL RACCORD SRL" (C.F. 00256800335), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione di raccordi in acciaio", svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Zona Industriale Ponte Trebbia, Via Trebbia n. 29, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi, S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, S2 di acque industriali in pubblica fognatura ed S3 di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (proseguimento senza modifiche);
- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico (modifica sostanziale);

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la matrice scarichi idrici, la ditta ha dichiarato il “PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA” e “l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo”;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- art. 101, comma 7, lettera c) del D.lgs. 152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 204772 del 18/11/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- con nota prot. n. 206262 del 20/11/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Relazione Tecnica impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 206611 del 20/11/2025, per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 172598 del 25/11/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 209752 del 26/11/2025);
- nota prot. n. 13336 del 04/12/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 215912 in pari data), con cui il Comune di Calendasco ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006, nonché parere favorevole con riferimento al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995, relativamente all'impatto acustico;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "PETROL RACCORD SRL" (C.F. 00256800335), per l'attività di "produzione di raccordi in acciaio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Zona Industriale Ponte Trebbia, Via Trebbia n. 29 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "PETROL RACCORD SRL" (C.F. 00256800335), per lo stabilimento sito in Comune di

Calendasco (PC), Zona Industriale Ponte Trebbia, Via Trebbia n. 29, relativamente all'attività di "produzione di raccordi in acciaio" che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria (MODIFICA SOSTANZIALE)	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore (MODIFICA SOSTANZIALE)	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	lett. a) Autorizzazione per n. 3 scarichi, S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, S2 di acque industriali in pubblica fognatura ed S3 di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE - Comune

e che modifica la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione n. Det-Amb 77 del 08/01/2020 come successivamente aggiornata e volturata;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi, S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, S2 di acque industriali in pubblica fognatura ed S3 di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB 77 del 08/01/2020, (successivamente aggiornata e volturata);

4. DI STABILIRE che, secondo quanto indicato dalla "Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità" di ARPAE (rif. P85008/ER Revisione 5 del 18/11/2024), in considerazione della prosecuzione senza modifiche per la matrice "acque", è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale **in quindici (15) anni dal 15/02/2020**, data del provvedimento di rilascio (prot. n. 1282), da parte del SUAP del Comune di Calendasco, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 77 del 08/01/2020 (successivamente aggiornata e volturata);

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Calendasco per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc 35465-25 (Attività istruttoria n. 7 del 10/12/2025)	
PETROL RACCORD SRL (CF/P.Iva 00128760337). Attività di produzione di raccordi in acciaio Stabilimento in Comune di Calendasco via Trebbia n. 29	
DESCRIZIONE	
Dalla documentazione prodotta si evince che: • sarà installato un nuovo forno di trattamento alimentato a metano di potenza pari a 2,4 MWt (emissione E37); • per rendere maggiormente efficace l'aspirazione dei fumi dall'attività di rifilatura con ossitaglio, attualmente presidiate dall'emissione E18 a servizio di tre postazioni, sarà realizzato un nuovo impianto di aspirazione a presidio di due postazioni generante la nuova emissione convogliata E38 mentre la terza postazione rimarrà presidiata da E18; • sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
EMISSIONE N. E1 FORNO TRATTAMENTI POT. KW 1742 A METANO	
Portata massima	3200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E2 FORNO POT. KW 2100 A METANO	
Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E3 FORNO POT. KW 1400 A METANO	
Portata massima	3100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	
EMISSIONE N. E4 FORNO POT. KW 696 A METANO	

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
EMISSIONE N. E5 FORNO POT. KW 580 A METANO		
Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
EMISSIONE N. E7 FORNO POT. KW 696 A METANO		
Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
EMISSIONE N. E12 GRANIGLIATRICE		
Portata massima	7500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	
EMISSIONE N. E13 GRANIGLIATRICE		
Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC	
EMISSIONE N. E17 OSSITAGLIO		
Portata massima	7500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC	
EMISSIONE N. E18 OSSITAGLIO		
Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno

Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC

EMISSIONE N. E19 IMPIANTO DI INDUZIONE

Portata massima	16500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 GRANIGLIATRICE

Portata massima	18500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	13 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC

EMISSIONE N. E22 PANTOGRAFO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	11 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC

EMISSIONE N. E23 CABINA LIQUIDI PENETRANTI

Portata massima	26000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	11 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	2 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	100 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	filtri a pannelli

EMISSIONE N. E24 DECAPPAGGIO

Portata massima	34500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	12 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Acido Fluoridrico, fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	AU

EMISSIONE N. E26 FORNO POT. KW 2438 A METANO

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	288 gg/anno
Altezza minima	14 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E27 CABINA VERNICIATURA A SPRUZZO E VASCHE PER VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m
Sistema di abbattimento:	AS	

EMISSIONE N. E28 MOLATURA

Portata massima	45000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC	

EMISSIONE N. E29 MOLATURA

Portata massima	13000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC	

EMISSIONE N. E30 MOLATURA

Portata massima	32000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC	

EMISSIONE N. E31 SALDATURA/MANUTENZIONE

Portata massima	2200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC	

EMISSIONE N. E32 FORNO P = 872 KW A METANO

Portata massima	2400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E33 SALDATURA

Portata massima	5400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FC	

EMISSIONE N. E34 FORNO TRATTAMENTI – P=1280 KW A METANO

Portata massima	1600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E35 CALDAIA RISCALDO BAGNI DECAPAGGIO – P=100 KW A METANO

Portata massima	100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E36 CALDAIA IDROPULITRICE – P=87,1 KW A METANO

Portata massima	100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	13	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E37 FORNO TRATTAMENTI – P=2400 KW A METANO

Portata massima	5400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E38 RIFILIATURA

Portata massima	9300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	288	gg/anno
Altezza minima	14	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: FC

1. Il combustibile utilizzato, gas naturale (cd. Metano), deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
2. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
 - per quanto concerne gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec;
 - l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtrazione a secco delle polveri munito di pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso e in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di Polveri pari a 3 mg/Nm³. Fermo restando il rispetto del limite, il gestore può non effettuare monitoraggi ad E27. La verniciatura a spruzzo deve essere svolta in direzione del

fronte aspirante per ottimizzarne l'efficacia. La velocità di aspirazione in occasione della verniciatura non deve essere inferiore a 0,4 m/s;

3. In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la diluizione degli inquinanti;
4. Il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti, diluenti e di prodotti per controlli non distruttivi pari a 21,5 kg/g; il consumo medio è da valutarsi in relazione a quanto riportato sul registro di cui al punto 8.;
5. Il gestore non deve superare un input massimo annuo di COV pari a 3900 kg, tenendo conto di tutti i prodotti utilizzati contenenti, anche in modo parziale, COV;
6. Devono essere usati solo prodotti vernicianti a base acquosa;
7. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
8. Le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti, dei diluenti/sgrassanti e dei liquidi penetranti utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati con frequenza giornaliera su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
9. **Entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni; i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
10. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

11. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
12. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
13. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
14. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
15. Fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E1, E2, E3, E4, E5, E7, E26, E32, E34, E35, E36 ed E37 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
16. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E12, E13, E15, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E28, E29, E30, E31, E33 ed E38 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità suindicate;
17. Le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal

gestore e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

18. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
19. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
20. Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂):** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo (espressi come SO₂):** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
 - **Acido Fluoridrico (HF), Fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF):** ISO 15713:2006, UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);
 - **acido nitrico:** Estensione del metodo ISTISAN 98/2;
21. Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
22. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
23. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
24. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
25. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
26. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
27. I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpa di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

28. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
29. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
30. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
31. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E18 ed E38** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
32. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
33. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
34. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
35. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni

disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono essere in lingua italiana e rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da Legionella, data la presenza di torri evaporative, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpa n. 200258 del 11/11/2025..

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi, S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, S2 di acque industriali in pubblica fognatura ed S3 di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. pratica Sinadoc: n. 35465/2025
PETROL RACCORD SRL (CF/P.Iva 00128760337). Attività di produzione di raccordi in acciaio Stabilimento in Comune di Calendasco via Trebbia n. 29
DESCRIZIONE
Dall'insediamento hanno origine n. 3 scarichi: ➤ scarico S1, recapitante in pubblica fognatura, di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita allo stoccaggio stampi), trattate con un sistema costituito da una vasca di sedimentazione e da un disoleatore con filtro a coalescenza; ➤ scarico S2, recapitante in pubblica fognatura, di acque reflue industriali costituito da acque di raffreddamento, di dilavamento, di lavaggio dei carrelli elevatori, domestiche e acque pluviali; le acque provenienti dal lavaggio di carrelli elevatori e quelle di dilavamento della "linea di stoccaggio degli stampi" vengono trattate mediante un impianto costituito da disoleatore con sistema di filtrazione; ➤ scarico S3, recapitante in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del nuovo piazzale adibito allo stoccaggio delle materie prime) trattate con un sistema costituito da un pozzetto scolmatore, un bacino di accumulo/sedimentazione (di 100 mc) e da un separatore oli con filtro a coalescenza; il corpo idrico superficiale è costituito da un "fosso" (situato ai piedi del rilevato autostradale tronco A21 Torino - Alessandria - Piacenza) confluyente nel Fiume Trebbia. La ditta ha dichiarato il "<u>proseguimento senza modifiche</u>" per la matrice "scarichi".
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Si riportano, per il buon ordine, per n. 3 scarichi, S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, S2 di acque industriali in pubblica fognatura ed S3 di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le prescrizioni già impartite con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 77 del 08/01/2020, (successivamente aggiornata e volturata): 1. di stabilire per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (ultimo pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura) dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura; 2. di impartire per lo scarico S2 di acque reflue industriali e per lo scarico S1 di acque di prima pioggia in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni: a) lo scarico S1 di acque di prima pioggia deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle del sistema di trattamento ed indicato con la dicitura "pozzetto di controllo" nella tavola ARPA_ STAB_ 01 anno 2006 aggiornata al 22/01/2007 ad oggetto: Lay-out macchinari – Linee di scarico) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in pubblica fognatura per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali; b) i pozzetti di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione degli impianti di trattamento e delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere sempre accessibili; in particolare, i pozzetti di campionamento fiscale devono essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue. Tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 1. ed alla precedente lettera a) del punto 2. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) gli impianti di trattamento devono essere sempre mantenuti in funzione;
- e) le aree interessate dagli impianti di trattamento devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
- f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici tecnico – funzionali che ne attestino l'efficienza;
- g) devono essere periodicamente asportati i fanghi e gli oli dagli impianti di trattamento al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- h) le condotte fognarie dello stabilimento devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione; si deve, pertanto, provvedere con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- i) deve essere garantita la costante funzionalità dei misuratori di portata installati sulla rete di approvvigionamento idrico (pozzo ed acquedotto pubblico);
- j) il volume scaricato delle acque di prima pioggia deve essere determinato, mediante misurazione con contatore volumetrico (se installato) o, in alternativa, può essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia. Tale misurazione/stima dovrà essere annotata sul registro di cui alla successiva lettera l);
- k) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- l) deve essere tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:
 - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento;
 - con cadenza mensile il volume di acqua emunta, riportati i valori registrati sui contatori posti all'uopo;
 - quanto previsto alla precedente lettera j);
 - l'asportazione dei fanghi e/o oli qualora non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera m);
- m) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi, avarie agli impianti di trattamento o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento degli stessi impianti di trattamento, la ditta PETROL RACCORD SPA dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare scarichi superiori ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. ed alla precedente lettera a) del punto 5) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- n) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità degli scarichi rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire per lo scarico S3 di acque di prima pioggia nel corpo idrico superficiale "fosso" (situato ai piedi del rilevato autostradale tronco A21 Torino - Alessandria - Piacenza) confluyente nel Fiume Trebbia le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento prima dello scarico nel "fosso") i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, pozzetto di prelievo fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
- c) il volume di acque di prima pioggia avviate al sistema di trattamento non deve in alcun caso essere superiore alla massima potenzialità depurativa dello stesso;
- d) l'area interessata dall'impianto di trattamento deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- e) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento

- dell'impianto di trattamento prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza;
- f) devono essere costantemente asportati i fanghi e gli oli dall'impianto di trattamento; inoltre si dovrà provvedere, ogni qualvolta si renda necessario, alla pulizia (o alla sostituzione) del filtro a coalescenza al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - g) la rete di fognatura deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza, alla rimozione dei materiali sedimentati;
 - h) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - i) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - j) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE e all'ASL, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - k) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.
-

E' fatto salvo:

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che le zone di piazzale scoperte le cui acque meteoriche di dilavamento non afferiscono ai sistemi di trattamento presenti presso lo stabilimento, non devono essere, in alcun modo, interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, né da materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.